

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.187 del 17 giugno 2025

**Oggetto:** conclusione procedimento di revisione prezzi- Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Campania- Lotto 11 (AO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA).

### PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3 ;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come

modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;
- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

**Visto** il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”

#### **PRESO ATTO CHE :**

- So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determinazione dirigenziale n. 85 del 14/05/2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI VIGILANZA AGGIUNTIVI PRESSO LE SEDI DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA suddivisa in 16 lotti;
- con determinazione del Direttore Generale n. 101 del 11/05/2022 è stata disposta l'aggiudicazione del lotto 11 a favore dell' Operatore economico ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA S.R.L., C.F./P.IVA 00668460652;
- conseguentemente si è provveduto in data 04-07-2022 alla stipula con l'Operatore economico della Convenzione REP 46/22.

**Vista** la nota con la quale l'Operatore, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 , ha avanzato istanza di revisione prezzi acquisita al protocollo interno con n.

SoReSa-0009210-2025 del 12/05/2025 facendo riferimento all' aumento del costo del personale dovuto al rinnovo del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza e servizi fiduciari nonché all' aumento dei prezzi dei materiali come testimoniato dall'aumento dell'ISTAT.

### CONSIDERATO CHE

- la giurisprudenza ha precisato che *"...la revisione del prezzo indicato quale corrispettivo in un contratto di appalto presuppone un incremento dei costi intervenuto in fase di esecuzione delle prestazioni pattuite e derivante da circostanze imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, ed ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori pubblici da aumenti dei prezzi dei fattori della produzione suscettibili di incidere significativamente sull'utile preventivato, creando sofferenze che potrebbero impattare negativamente sulla esecuzione del servizio. Dunque, ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la causa dell'incremento dei costi non doveva essere prevedibile da parte della P.A. al tempo della stipula, e deve essere riconducibile a fattori estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, ovvero a circostanze "imprevedibili e non imputabili" all'appaltatore (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 20/03/2023, n. 694)"*.

### RILEVATO CHE

- il Responsabile della Convenzione, sulla scorta degli atti sopra richiamati, ha avviato un'istruttoria sulla richiesta dell'Operatore economico per accertare la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, idonee a giustificare l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, del d.lgs. 50/16,;
- per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Responsabile della Convenzione si è avvalso del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;
- l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi dell'Operatore economico si è conclusa con la relazione finale del Responsabile della Convenzione, acquisite al protocollo con n. **SoReSa-0011204-2025 11-06-2025**;

### CONSIDERATO CHE

- Nella Relazione del Responsabile della Convenzione (SoReSa-0011204-2025 11-06-2025) e nella relazione di Deloitte (SoReSa-0010455-2025 29-05-2025) si evidenzia che, successivamente alla presentazione delle offerte, è intervenuto il rinnovo del CCNL a

maggio 2023 e un ulteriore accordo il 16 febbraio 2024 e che suddetti interventi hanno previsto un aumento della retribuzione dei lavoratori;

-Pertanto, l'aumento del costo del personale, dovuto al rinnovo del CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza e servizi fiduciari, rileva come circostanza imprevista ed imprevedibile ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e rende ammissibile la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'Operatore economico;

#### **DATO ATTO CHE**

- Il Responsabile della Convenzione, alla luce degli atti di gara e delle risultanze istruttorie, conclude ritenendo di dover riconoscere alla società dall'ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA SRL (C.F. 00668460652 per il lotto 11 (AO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA), ai fini dell'equilibrio contrattuale, un aumento pari al 7% sul prezzo di aggiudicazione con decorrenza dal 01 giugno 2025.

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione con verbale del 30 Agosto 2024

#### **DETERMINA**

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- di prendere atto dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con la relazione n. SoReSa-0011204-2025 11-06-2025;
- di riconoscere all'Operatore economico ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA SRL (C.F. 00668460652 per il lotto 11 (AO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA) di cui alla Convenzione n. Rep. 46/22, ai fini dell'equilibrio contrattuale, un aumento pari al 7% sul prezzo di aggiudicazione con decorrenza dal 01 giugno 2025 ;
- di notificare il provvedimento all' operatore economico interessato ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA SRL (C.F. 00668460652) e all' AO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA , titolare del contratto attuativo per il seguito di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul portale internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.  
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 17.06.2025